



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 10 del 12/01/2026

Oggetto: Approvazione Convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi per gli studenti del corso di laurea in fisioterapia attivati da Alma Mater Europaea University (AMEU) con sede legale Slovenska ulica17, 2000 Maribor (Croazia), presso le strutture dell'Asl VCO. Durata quinquennale.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con e-mail acquisita in arrivo al prot. 85183/25 del 12/12/2025, il responsabile organizzativo dell'unità operativa di Capodistria dell'Alma Mater Europaea University (AMEU), con sede legale in Slovenska ulica, 17, 2000 Maribor (Slovenia) inviava la richiesta per la sottoscrizione di convenzione per lo svolgimento di tirocinio per uno studente attualmente iscritto al secondo anno del corso di laurea in Fisioterapia;

Vista la Dichiarazione Congiunta dei Ministri Europei dell'Istruzione Superiore intervenuti al convegno di Bologna il 19/06/1999, nella quale sono definiti i principi fondativi di azione de "LO SPAZIO EUROPEO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE – SPACE FOR HIGHER EDUCATION Bologna June 18-19, 1999";

Vista la risoluzione del Parlamento Europeo del 06/07/2010 sulla promozione dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dei tirocinanti e degli apprendisti;

Visto il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

Visto il testo della convenzione, allegata alla presente, proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'Università; avente validità quinquennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:



- L'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:
- "Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome".
- La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n. 142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed art. 1 Dm 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n. 23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n. 10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con Alma Mater Europaea University di Maribor (Slovenia), secondo il testo definito nell'allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, con Alma Mater Europaea University avente sede in Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (Slovenia), in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale avente validità quinquennale a partire dalla sottoscrizione dell'ultimo soggetto;



- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio è previsto dalla DGR 22/12/2017 n. 85-6277 e dalla Convenzione e comunque riguarda le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Alma Mater Europaea University

e

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

Direttore Generale: Dottor Francesco Cattel

ALMA MATER EUROPAEA UNIVERSITY, al fine di perseguire la cultura universitaria di cui al protocollo di Bologna, intende venire incontro alle esigenze specifiche favorendo la formazione tecnico-pratica dei propri discenti.

Pur restando ferma la sede di svolgimento delle lezioni afferenti i diversi corsi di studio di AMEU, in Maribor, presso i propri locali di competenza, AMEU ha ritenuto di poter predisporre centri di sostegno allo studio in diverse nazioni europee, aventi la funzione di controllare e verificare lo stato di apprendimento dei discenti, nonché fornire, eventualmente, un ulteriore supporto didattico per perseguire tale scopo.

Per tali ragioni, AMEU intende avvalersi della consulenza e dell'operato di strutture pubbliche o private che dovranno essere identificabili in ospedali, case di cura, cliniche private e/o ambulatori privati abilitati e accreditati presso il Sistema Sanitario Nazionale italiano o di altro stato membro della comunità europea.

Per il conseguimento delle proprie finalità, sia AMEU che la struttura azienda Sanitaria Locale VCO potranno avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi.

Le parti della presente Convenzione

AMEU (Alma Mater Europaea University), Slovenska ulica 17, 2000 Maribor (Slovenia), rappresentata dal Rettore prof. dr. Ludvik Toplak, il quale interviene in qualità di rappresentante legale con firma individuale come da giusta delega,

e

Azienda Sanitaria Locale VCO con sede legale in Omegna VB (ITALIA) posta in Via Mazzini, 117 rappresentata dal Dottor Francesco Cattel quale Direttore Generale della stessa, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale di Via Mazzini, 117 – OMEGNA VB (ITALIA)

Ritenendo di poter perseguire i propri fini istituzionali utilizzando: strutture sanitarie, servizi e personale qualificato ognuno per le rispettive competenze allo scopo di poter far svolgere periodi o stage di formazione – pratica clinica (tirocinio) per gli studenti del corso di laurea in fisioterapia attivati dall'AMEU,

tutto ciò premesso

AMEU e Azienda Sanitaria Locale VCO, di seguito nominate anche «le Parti», si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 1

Oggetto

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti: attuazione delle attività di tirocinio – pratica scientifica di formazione dei discenti nella Facoltà di Fisioterapia ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature e personale qualificato.

Contenuti specifici attinenti alla convenzione

La struttura Azienda Sanitaria Locale VCO si impegna, in questa fase, a fornire l'attività di tirocinio – pratica scientifica di formazione dei discenti nella Facoltà di Fisioterapia, iscritti e immatricolati all'AMEU.

Articolo 2

Responsabili della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'Art. 1, le Parti designano ciascuna un referente (Tutor) con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Articolo 3

Attività in collaborazione

Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'Art. 1, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

Le titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione saranno determinate di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Articolo 4

Informazioni tecniche del Tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, ogni candidato dovrà adeguarsi alle regole della struttura ospitante, ivi compreso lo svolgimento di ogni attività inerente agli obiettivi perseguiti, il rispetto delle norme comportamentali in servizio del personale, il rispetto delle norme sull'igiene, sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Inoltre, per ciascun candidato, in base alla presente Convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Generalità del candidato;
- Nominativo del referente accademico (Tutor);

- Reparto presso cui svolgerà il tirocinio;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con indicazione dei tempi di permanenza presso la struttura;
- Scheda contenente gli obiettivi del tirocinio che dovranno essere curati congiuntamente da entrambe le parti e conformi al programma di studio di tirocinio.

Il tirocinio, effettuato in Italia, ed è gratuito.

Articolo 5

Attrezzature e coperture assicurative

Per consentire lo svolgimento dell'attività di tirocinio l'Azienda Sanitaria Locale VCO mette a disposizione l'uso delle proprie attrezzature, personale qualificato e dei propri servizi tecnici.

AMEU garantisce che ogni studente abbia copertura assicurativa contro rischi professionali verso terzi e contro gli infortuni tramite polizza assicurativa.

Le persone afferenti alle parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori della legge italiana

Articolo 6

Durata

La presente Convenzione è stipulata per una durata di anni cinque (5), a decorrere dalla sottoscrizione della presente.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

Articolo 7

Dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati dalle parti per i soli fini istituzionali nel rispetto della Direttiva Comunitaria 1995/46 e successive modifiche, del D.L. 196/03 e delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 8

Ordinamento giuridico internazionale che regola il contratto

Eventuali controversie sorgenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione dovranno, anzitutto, essere oggetto di un tentativo di conciliazione, con il quale le parti, in piena buona fede, tenteranno di risolvere bonariamente e estragiudizialmente l'insorta vertenza.

Nel caso che il tentativo di definizione bonaria non abbia l'esito auspicato e, decorsi 30 (trenta) giorni ciascuna delle parti avrà il diritto di dare l'ingresso all'arbitrato, che è in forma decisionale a cui le parti concordemente si determinano di demandare la decisione della controversia.

Le parti concordano che l'ordinamento giuridico che governerà l'arbitrato internazionale sarà quello italiano.

Il collegio arbitrale sarà composto di 3 (tre) membri, nominati uno per ciascuno delle parti contendenti ed il terzo, con funzione di Presidente, concordato da entrambe le parti.

Articolo 9

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere approvate per iscritto dalle parti contraenti.


Articolo 10

Il presente contratto è redatto in tre copie per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Maribor, _____

ALMA MATER EUROPAEA UNIVERSITY
PROF. DR. LUDVIK TOPLAK, RETTORE



STRUTTURA OSPITANTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DOTTOR FRANCESCO CATTEL

